



**Ordine dei  
Dottori Commercialisti e degli  
Esperti Contabili di  
Roma**

# GIURISPRUDENZA

## SULLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

*Dott.ssa Emilia D'Aprile e dott.ssa Ornella Amedeo*

*Commissione Sovraindebitamento*

*Roma, 04/12/2017*



## Pronunce Corte Suprema di Cassazione

- Sentenza emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte Suprema di [Cassazione n. 1869 del 1° febbraio 2016](#): ha enunciato il principio di diritto circa la nozione di consumatore
- Sentenza emessa dalla Prima Sezione Civile della Corte Suprema di [Cassazione n. 26328 del 20 dicembre 2016](#): ha enunciato il principio di diritto circa l'ammissione al voto dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca



## *Nozione di consumatore*

La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 1869 del 1° febbraio 2016, riguardo al requisito tipologico necessario in capo al proponente quale rilevante al fine dell'accesso ai benefici di cui alla legge n. 3 del 2012, ha enunciato il principio di diritto circa la nozione di consumatore



## ***Ammissione al voto dei creditori muniti di privilegio***

**La Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, con la [sentenza n. 26328 del 20 dicembre 2016](#), riguardo all'ammissione al voto dei creditori muniti di privilegio ha enunciato il seguente principio di diritto: «i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione».**



## Ulteriori Pronunce Corte Suprema di Cassazione

- Ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione n. 6516 del 14 marzo 2017
- Ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione n. 19117 del 1° agosto 2017
- Ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione n. 19740 del 8 agosto 2017



## ***Ordinanza n. 6516 del 14/03/2017***

Il ricorso per Cassazione proposto contro il decreto reiettivo del reclamo esperito contro il decreto di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'impresa è inammissibile, in quanto tale decreto, risulta privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

**Tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.**



## ***Ordinanza n. 19117 del 15/05/2017***

Il ricorso per Cassazione proposto contro il decreto reiettivo del reclamo esperito contro il provvedimento di rigetto dell'ammissibilità del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8 non precludendo a quest'ultimo - benchè nei limiti temporali previsti dall'art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge - di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione decreto di inammissibilità della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'impresa è inammissibile, in quanto tale decreto, risulta privo dei caratteri della decisorietà e definitività.

**Tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato.**



## ***Ordinanza n. 19740 del 08/08/2017***

Nel quadro della disciplina della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio l'OCC assume un ruolo centrale, che si connota non solo per i profili di indipendenza e professionalità necessari agli adempimenti contemplati, ma anche per l'evidente carattere di specializzazione giuridica giudicata necessaria dal legislatore, desumibile dal rilievo che la norma ha previsto l'istituzione di organismi stabili destinati ad essere iscritti in un apposito registro. Pertanto la disposizione prevista dall'art. 15, comma 9 che consente l'affidamento dei loro compiti anche a soggetti idonei a svolgere le funzioni di curatore fallimentare ovvero ad un notaio può essere riferita solo ai casi in cui sia mancata la costituzione degli organismi di composizione della crisi con iscrizione di essi nell'apposito registro tenuto presso il Ministero di giustizia.



## **Tribunale di Catania**

**Rg. n.1793/2016 accoglimento n. cronol. 112/2017 del 22/05/2017 Giudice L. Messina**

### **CARATTERISTICHE del piano del consumatore:**

- Entrambi i coniugi hanno autonomamente e in tempi diversi presentato un piano del consumatore;
- L'esposizione debitoria riguarda anche un credito privilegiato (mutuo ipotecario);
- Entrambi i coniugi, in parti uguali, sono proprietari di una unità immobiliare, il cui valore di realizzo è stato valutato dal professionista facente funzioni;
- Preliminare valutazione del realizzo economico con la vendita dei beni materiali ed immateriali, nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, per l'estinzione della posizione economica

### **Il decreto di omologa dispone:**

#### **1. Priorità dei creditori da liquidare:**

- Debiti in prededuzione: spese legali; compensi esperto;
- Creditori privilegiati;
- creditori chirografari

Il pagamento è stato dilazionato con il riconoscimento per tutti i creditori di un tasso di interesse (già computato nelle rate) in misura dell'1,80% ad eccezione dei crediti commerciali e condominiali ai quali è stato applicato il saggio legale

#### **2. Adempimenti a carico dell'esperto (professionista facente funzioni):**

Il professionista facente funzioni, ai sensi dell'art. 13 della L. 3/2012, dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso; 3. Sospensione delle procedure esecutive per l'intera durata dell'accordo.

## Contenuto del piano del consumatore

Debito  
complessivo di  
euro 174.510,18

- Crediti privilegiati 43%

Proposta dell'accordo  
rateazione delle somme  
in complessivi tredici  
anni

- Credito privilegiati pagati al 49%
- Altri crediti pagati tra il 15% e il 25%

Crediti non  
soggetti di falcidia:

- Credito Iva
- Compenso  
Professionista facente  
funzioni e/o OCC



## Tribunale di Civitavecchia

**Proc. N. 4/16** accoglimento del 07/03/2017 Giudice G. Bianchi

### **CARATTERISTICHE della proposta:**

- L'esposizione debitoria è costituita principalmente da obbligazioni di garanzia assunte a favore di società;
- L'esposizione debitoria riguarda anche un credito privilegiato (mutuo ipotecario);
- La proposta prevede due modalità di soddisfacimento di creditori in relazione al momento i beni immobili saranno venduti:
  1. Realizzo immediato: pagamento integrale dei creditori privilegiati ed il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 70%;
  2. Realizzo oltre il quarto anno: pagamento all'80% dei creditori privilegiati e al 20% i creditori chirografari.

### **Il decreto di omologa:**

- Il giudice si riserva di nominare un liquidatore su proposta dell'OCC;
- Nulla è disposto per le spese del procedimento.



## Tribunale di Livorno

### **N.C.P. 13/2016 del 30/11/2016 accoglimento del piano del consumatore Giudice Marinai**

Il piano del consumatore redatto è stato sviluppato considerando anche quello presentato dal coniuge.

Particolarità del piano è la richiesta del pagamento del debito attraverso un credito futuro – TF Servizio – erogabile nell'anno 2023.

Il mutuo erogato dalla banca che risulta essere il debito di maggiore rilevanza viene così concordato:

- Ripresa del piano di ammortamento sino alla naturale scadenza – 2037
- Rate scadute con rientro richiesto a partire dal gennaio 2017, da sommarsi alle rate già previste nel piano

Esecuzione del piano:

- Pagamento integrale di tutte le posizioni
- La distribuzione di una somma che unita a quella del marito consentirà il pagamento integrale dei debiti

Il piano è stato omologato

## **Tribunale di Pisa**

Rg. N. 1766/2017 accoglimento piano di liquidazione n. cronol. 3629/2017 del  
22/09/2017 Giudice G. Zucconi

### ➤ Caratteristiche del piano di liquidazione

Successivo all'archiviazione della proposta di accordo per mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge

### ➤ Principali cause del sovraindebitamento

Prestazione di garanzie fidejussorie sia in qualità di socio di società a responsabilità limitata sia in qualità di privato

## **Tribunale di Torino**

Rg. N. 4932 del 2016

### ➤ Caratteristiche del piano di liquidazione

Successivo all'archiviazione della proposta di accordo per mancato raggiungimento della maggioranza richiesta dalla legge

### ➤ Principali cause del sovraindebitamento

Prestazione di garanzie fidejussorie sia in qualità di socio di società a responsabilità limitata sia in qualità di privato



## Decreti di omologa del piano del consumatore Tribunale di Civitavecchia

- proc. n. 1/2016 del 17 settembre 2016
- proc. n. 3/2016 del 07 marzo 2017
- proc. n. 7/2016 24 gennaio 2017



## Ulteriori Decreti di omologa

- Tribunale di Napoli, piano del consumatore, n. 2771 del 16 novembre 2017 giudice N. Graziano;
- Tribunale di Frosinone, piano del consumatore, R.G. 689/17 del 13 settembre 2017;
- Tribunale di Pisa, accordo, n. 2560 del 04 luglio 2017;

## Decreti di rigetto

-

Tribunale di Bari r.g.e. n. 693/2010 del 19/05/2017  
ufficio esecuzioni immobiliari seconda sezione civile:  
Richiesta sospensione del procedimento



Tribunale di Bari – Sez. II Civile – Ufficio Esecuzioni  
Immobiliari n. 693/2010 – R.G.E.  
SOSPENSIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE

.... « la legge non istituisce alcun collegamento immediato ed automatico tra il deposito dell'istanza e l'arresto della procedura esecutiva, poiché le disposizioni in questione rimettono ad un provvedimento espresso del giudice di quella procedura e non del giudice dell'esecuzione»

.... art. 623 c.p.c.



## Tribunale di Roma del 14/03/2017 INQUADRAMENTO DEL CREDITO ERARIALE

I crediti erariali relativi a tributi indiretti sono privilegiati ex art. 2772 c.c. e sono preferiti ai creditori ipotecari ex art. 2748 co. 2 c.c.;

Il credito erariale relativo a tributi diretti sarebbero garantiti da privilegio generale mobiliare ex art. 2752 c.c.



## Tribunale di Roma del 14/03/2017 INQUADRAMENTO DEL CREDITO ERARIALE

... Rispetto dell'ordine delle cause di prelazione ex art. 2741 c.c.:

I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione.

Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**